PROCEDURA GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Approvata dal Presidente del Consiglio di Amministratore di MARCEVAGGI srl in data 08/10/2025

Sommario

Ambito di applicazione 1
1. Obiettivi 1
2. Riferimenti 2
3. Il soggetto Gestore 2
4. Modalità operative 2
4.1 Contenuto delle segnalazioni 3
4.2 Processo di segnalazione 3
5. Conservazione della documentazione 6
6. Cancellazione e distruzione della documentazione 7
7. Gestione dei conflitti d'interesse 7
8. Comunicazione, informazione e formazione 7
9. Garanzie e tutela 7
9.1 Tutela del segnalante 8
9.2 Tutela del segnalante da ritorsioni e discriminazioni 8
9.3 Tutela del segnalato 9
10. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti 9
11. Denuncia 9
12. Protezione dei dati personali 9
13. Definizioni 10

Ambito di applicazione

La procedura descrive le modalità di gestione delle segnalazioni di whistleblowing con particolare riferimento al ciclo di vita di una segnalazione ed è destinata nello specifico al soggetto nominato Gestore delle segnalazioni e/o all'ODV (in caso di adozione del Modello Organizzativo 231 e nomina dello stesso quale soggetto gestore) che ha in carico l'attività di gestione delle segnalazioni.

La presente procedura si applica al Personale di MARCEVAGGI srl, agli stakeholder ed altri soggetti terzi, testimoni di un illecito o di un'irregolarità riferibile al personale di MARCEVAGGI srl. Per "Personale" di MARCEVAGGI srl si intendono le persone riconducibili a essa, quali gli amministratori, i dirigenti, altri membri degli organi sociali e di vigilanza, il management e i dipendenti, terze parti non dipendenti quali business partner, fornitori, clienti, società di revisione, consulenti, collaboratori, stagisti, altresì tutti i soggetti che agiscono per conto di MARCEVAGGI srl.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato da MARCEVAGGI srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi la normativa in materia di protezione dei dati personali e in specie del Regolamento Europeo UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR).

1. Obiettivi

La presente procedura persegue i seguenti obiettivi:

- disciplinare il **processo** di ricezione e trattamento delle segnalazioni, c.d. whistleblowing, e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa vigente applicabile al

soggetto e all'oggetto della segnalazione, alla protezione dei dati personali e più in generale dei dati aziendali;

- disciplinare la gestione delle segnalazioni che hanno ad oggetto:
  - violazioni di leggi e regolamenti;
  - violazioni di provvedimenti delle autorità;
  - violazioni dei contratti e delle procedure aziendali;
  - violazioni dei diritti umani (comprese le segnalazioni di molestie, abusi anche verbali, bullismo);
  - comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d'immagine;
  - eventuali altre violazioni in relazione a quanto previsto dal Codice Etico di MARCEVAGGI srl.

Non saranno trattate le segnalazioni diverse dalle fattispecie sopra descritte, in particolare quelle riferite a richieste, reclami o lamentele di natura personale contrattuale o commerciale.

Inoltre, la procedura disciplina le forme di tutela garantite al soggetto che effettua la segnalazione, oltre che al soggetto segnalato ed a soggetti terzi che potrebbero subire delle ritorsioni in ragione del rapporto con il segnalante, nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione sono limitate alle segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (art. 2 del D. Lgs. 24/2023).

2. Riferimenti

I documenti e atti di riferimento sono i seguenti:

- Codice Etico di MARCEVAGGI srl;
- Provvedimenti delle Autorità;
- Leggi e regolamenti nazionali, comunitari e comunque nei mercati di riferimento;
- Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR");
- Codice della Privacy ("Codice Privacy"), D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679";
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
- Regolamento (UE) 2018/1807 relativo ad un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

La procedura e le istruzioni messe a disposizione del segnalante sul sito web di MARCEVAGGI srl sono basate sulle specificità della piattaforma Mywhistleblowing di Mygo srl, società collegata a Zucchetti spa, che MARCEVAGGI srl ha scelto di adottare; quindi ogni possibile variazione alla suddetta piattaforma potrebbe potenzialmente comportare una variazione di quanto previsto dalla procedura.

La presente procedura è approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Il soggetto Gestore

MARCEVAGGI srl ha istituito soggetto Gestore che ha il compito di:

- prendere in carico quanto previsto dalla presente procedura;
- rivedere modifiche/integrazioni alla presente procedura;

individuandolo in un soggetto esterno ritenuto di idonee competenze.

Al soggetto Gestore viene abilitato:

- l'accesso alla piattaforma di Mywhistleblowing da parte del Responsabile Amministrativo.

4. Modalità operative

Il segnalante è informato attraverso il documento denominato ***"Istruzioni whistleblowing"*** **disponibili** sul **sito internet di MARCEVAGGI srl**, delle modalità attraverso le quali può effettuare le segnalazioni e sul contenuto delle stesse.

4.1 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire il maggior numero di elementi utili a consentire ai soggetti incaricati di effettuare le dovute e appropriate verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È opportuno che la segnalazione contenga il nominativo o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato, ovvero il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione deve contenere una chiara e completa descrizione dei fatti, inclusi eventuali comportamenti omissivi.

Il segnalante, quindi, effettua le segnalazioni fornendo tutte le informazioni di cui dispone basate su fondati motivi e notizie veritiere, quali a titolo esemplificativo:

- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo, di luogo);
- elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati) per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Le fasi di verifica preliminare e di istruttoria sono agevolate da segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato che semplificano il processo di presa in carico della segnalazione.

4.2 Processo di segnalazione

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ricezione della segnalazione;
- provenienza della segnalazione;
- valutazione preliminare a cura del soggetto Gestore;
- indagine;
- chiusura della segnalazione;
- approfondimento in caso di utilizzo di canale esterno.

4.2.1 Ricezione della segnalazione

Al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione, MARCEVAGGI srl ha messo a disposizione il seguente canale di comunicazione:

- **Piattaforma informatica esterna accessibile dal sito https://marcevaggi.com**.

La piattaforma prevede anche la possibilità della segnalazione orale ed è strumento che garantisce l'anonimato del segnalante.

Inoltre, il segnalante può richiedere uno o più incontri con il/i facilitatore/i che può svolgere anche il ruolo di mediatore; in ogni caso la gestione di una segnalazione effettuata in modalità esclusivamente verbale risulta di difficile gestione e viene sconsigliata.

Il monitoraggio dei suddetti canali e sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal soggetto Gestore che deve essere contattato in caso di eventuali malfunzionamenti.

Entro massimo 7 giorni dal ricevimento della segnalazione viene notificata al segnalante l'effettiva ricezione della stessa ed entro massimo 3 mesi MARCEVAGGI srl deve fornire un riscontro.

Sebbene le segnalazioni anonime siano accettate, MARCEVAGGI srl incoraggia i segnalanti a preferire quelle nominative al fine di snellire e rendere più efficienti le indagini; inoltre, nel caso di segnalazione anonima, il soggetto Gestore potrebbe non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione.

Il soggetto Gestore è sempre a disposizione dei segnalanti per raccogliere e registrare ogni segnalazione, eventualmente con la presenza di un facilitatore se richiesto dal segnalante. Nel caso di

incontro diretto, sempre con il consenso del segnalante, il colloquio sarà verbalizzato. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro prima di sottoscriverlo.

La garanzia e tutela del segnalante sono rappresentate al successivo paragrafo cui si rimanda.

Ogni segnalazione deve comunque essere trasmessa senza indugio, in originale e con eventuali allegati, al soggetto Gestore attraverso la piattaforma, nel rispetto dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante, l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

4.2.2 Provenienza della segnalazione

La segnalazione può pervenire da tutte le persone che sono in rapporti di affari con MARCEVAGGI srl, e nello specifico:

- i dipendenti, a qualsiasi titolo, di MARCEVAGGI srl;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di MARCEVAGGI srl;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di MARCEVAGGI srl;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso MARCEVAGGI srl;
- i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso MARCEVAGGI srl;
- i clienti, i potenziali clienti, gli agenti ed i partner di MARCEVAGGI srl;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di MARCEVAGGI srl, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4.2.3 Valutazione preliminare

Nello svolgimento della valutazione preliminare delle segnalazioni, il soggetto Gestore potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle stesse e qualora ritenuto necessario, del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti nella materia oggetto della segnalazione e, all'occorrenza, di organi di controllo o professionisti esterni alle società, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati. In tale fase viene svolta una valutazione dell'esistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

Il soggetto Gestore incoraggia, senza forzare in alcun modo, il segnalante ad utilizzare la piattaforma Mywhistleblowing (strumento che garantisce la massima segretezza), evitando in tal modo di utilizzare altri mezzi (es. SW di produzione individuale) che non garantiscono la riservatezza delle informazioni così come previsto dalla normativa ed a cui altri soggetti (es. Amministratore di sistema) potrebbe avere accesso.

Il soggetto Gestore analizza le segnalazioni pervenute e:

- qualora la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile e faccia riferimento a fatti rilevanti, avvia la relativa istruttoria potendosi avvalere, in base alla natura della segnalazione, di altre funzioni societarie;
- qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e/o non integro e il segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni ovvero dopo che sono stati effettuati tentativi documentati per provare a raggiungerlo laddove possibile (es. tramite messaggi sulla piattaforma se il segnalante ha utilizzato tale canale ai quali non viene fornito riscontro), archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante;
- qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che -seppur riguardanti MARCEVAGGI srl - non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento (c.d. "segnalazioni non inerenti", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, questioni personali, rivendicazioni contrattuali (per straordinari, ferie, pagamenti stipendi, passaggi di livello, errori su buste paga, ecc), reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing), provvede a trasmetterla alla funzione competente della Società per la gestione della tematica previa autorizzazione da parte del segnalante;

- qualora sui fatti segnalati sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (es. autorità giudiziarie e organi amministrativi) si astiene dal trattare l'istruttoria; in questo caso eventuali comunicazioni al segnalante devono essere valutate caso per caso;
- qualora la segnalazione sia relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati e senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto (c.d. segnalazioni superate), ovvero qualora venga solo prodotta documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità, archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante;
- qualora il soggetto Gestore manifesti incompetenza sulle questioni segnalate, archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante ed eventualmente indirizzandolo verso altro soggetto a cui far pervenire la segnalazione.

In termini generali, nella gestione di una segnalazione, va considerato che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- viene dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al capoverso che precede, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini di difesa;
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4.2.4 Indagine

L'obiettivo di questa fase è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

In tale fase il soggetto Gestore svolge, a seconda dell'ambito della segnalazione, delle attività di indagine con il supporto dei Responsabili delle funzioni aziendali con competenza sull'oggetto della segnalazione.

Sui risultati dell'istruttoria le funzioni coinvolte nell'istruttoria relazionano al soggetto Gestore, che può richiedere le integrazioni necessarie.

Terminata la fase istruttoria, la segnalazione viene chiusa e viene dato un riscontro al segnalante in merito all'esito della segnalazione.

4.2.5 Chiusura della segnalazione

Il soggetto Gestore esamina i risultati della fase di istruttoria e:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali provvedimenti alle funzioni competenti per tematica per la definizione di eventuali iniziative da intraprendere, sanzioni da comminare o altri provvedimenti;
- valuta eventuali presupposti per presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, come indicato nel paragrafo dedicato;

- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento;
- definisce i piani di azione, monitorandone, nell'ambito del processo di follow up, l'avvenuta implementazione nei tempi concordati.

Qualora, a conclusione dell'analisi, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà chiusa dal soggetto Gestore con le relative motivazioni e ne verrà dato riscontro al segnalante.

Il soggetto Gestore procede alla chiusura della segnalazione, classificandola come "Fondata" o "Non fondata" e "Con azioni" o "Senza azioni" siano esse di miglioramento del Sistema di Controllo Interno che di altro tipo. Infine, si attivano i flussi di comunicazione con l'Amministratore Delegato.

Nel caso di esito positivo dell'indagine l'Organo al vertice di MARCEVAGGI srl, una volta ricevuta la comunicazione in merito alla segnalazione, procederà a mettere in atto le azioni più opportune previste dalle Leggi e Regolamenti nonchè, ove esistente, a quanto previsto dal Codice etico. Le comunicazioni devono garantire l'eventuale richiesta di anonimato da parte del segnalante. Laddove ne sussistano i presupposti provvederà ad effettuare la comunicazione all'Autorità Giudiziaria senza richiedere preventivamente il consenso del segnalante (art. 12 comma 3 D.Lgs 24/2023: nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale).

In tutte le fasi di gestione della segnalazione il soggetto Gestore deve, per quanto possibile, effettuare registrazioni solo per tramite della piattaforma in modo tale da garantire la riservatezza delle informazioni così come previsto dalla normativa ed evitare di utilizzare altri mezzi (es. SW di produzione individuale) a cui altri soggetti (es. Amministratore di sistema) potrebbe avere accesso.

4.2.6 Approfondimento nel caso di utilizzo di un canale esterno

Il segnalante può utilizzare per la segnalazione, come indicato anche nelle istruzioni, il canale esterno messo a disposizione dall'ANAC https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1. il canale interno messo a disposizione dell'azienda non appare idoneo a tutelare la riservatezza delle persone e del contenuto della segnalazione;
2. l'azienda non ha dato seguito ad una segnalazione effettuata tramite il canale interno;
3. esiste una evidente probabilità che un'eventuale segnalazione non avrebbe seguito o determinerebbe un concreto rischio di ritorsioni nei confronti del segnalante o di altre persone;
4. esiste un concreto pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I casi 3 e 4 devono basarsi su fondati motivi e non su semplici illazioni.

Qualora si verificasse uno dei suddetti casi il soggetto Gestore deve indagare le motivazioni alla base della scelta, da parte del segnalante e mettere in atto le azioni per rimuove le cause che hanno originato tale scelta ed in particolare nei casi 1, 2 e 3.

5. Conservazione della documentazione

Il soggetto Gestore garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni, nonché delle carte di lavoro relative all'istruttoria e agli eventuali audit riferiti alla segnalazione, in appositi archivi informatici con i più elevati standard di sicurezza e riservatezza in coerenza con le disposizioni normative e secondo le specifiche regole interne ove esistenti.

I dati personali dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo (segnalante, segnalato e soggetti terzi) nella segnalazione e nelle conseguenti attività di indagine, sono trattati dal soggetto Gestore e conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

In particolare se i fatti segnalati non rientrano nell'ambito di applicazione del Whistleblowing o non sono accertabili, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Se la segnalazione risulta infondata e nessuna azione giudiziaria o disciplinare viene avviata i dati personali saranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni dal termine del processo di indagine. Le segnalazioni opportunamente protette saranno archiviate per 5 anni.

Le segnalazioni dovranno essere anonimizzate se si intende prolungare la conservazione oltre i cinque anni ovviamente a fronte di fondate motivazioni.

Se la segnalazione risulta fondata e/o se è avviata un'azione giudiziaria o disciplinare i dati personali saranno conservati per 10 anni o per il maggior periodo eventualmente necessario per adempiere a disposizioni di legge e/o a fini di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini prescrizionali.

6. Cancellazione e distruzione della documentazione

Il soggetto Gestore garantisce la cancellazione delle registrazioni elettroniche al termine del periodo di conservazione previsto. Per la cancellazione delle registrazioni sulla piattaforma, MARCEVAGGI srl utilizza le funzioni disponibili sulla stessa.

7. Gestione dei conflitti d'interesse

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare il soggetto Gestore (o, in caso di Ente collegiale, uno dei suoi membri) in via diretta o indiretta, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative loro assegnate, tali componenti saranno esclusi dalla gestione della segnalazione. In caso il conflitto di interesse riguardi il soggetto gestore nel suo complesso, ciascun soggetto deve astenersi e comunicare all'Organo di vertice ed al soggetto segnalante l'impossibilità di procedere all'istruttoria. Inoltre in tali casi sarà cura del segnalante di ricorrere alla comunicazione tramite posta ordinaria o alla richiesta di incontro diretto in quanto alla piattaforma MARCEVAGGI srl accedono indistintamente tutti i membri del soggetto Gestore.

Se la segnalazione riguarda uno o più componenti dell'Organo al vertice di MARCEVAGGI srl, la comunicazione dell'esito dell'indagine viene comunicata al Presidente dell'Organo al vertice di MARCEVAGGI srl. Se la segnalazione riguarda il Presidente, la comunicazione viene effettuata alla Direzione di MARCEVAGGI srl che poi provvederà ad avvisare gli altri membri dell'Organo al vertice di MARCEVAGGI srl.

Nel caso in cui un componente del soggetto Gestore (nel caso in cui sia collegiale) si trovi in una situazione di conflitto di interesse, si provvederà a disabilitare temporaneamente tale soggetto dall'accesso.

A fronte di ulteriori e differenti situazioni in cui il soggetto Gestore (o un suo componente in caso di Ente collegiale) sia in conflitto di interesse, è sua responsabilità dichiarare il conflitto. L'opportunità di mantenere o escludere il coinvolgimento dello stesso dalle riunioni del soggetto Gestore collegiale aventi ad oggetto lo specifico tema di conflitto sarà valutato a cura dei restanti componenti.

Nel caso di soggetto Gestore collegiale, i componenti hanno sempre accesso alla piattaforma quindi ciascuno di essi ha tempestivamente accesso alle segnalazioni pervenute tramite tale canale.

8. Comunicazione, informazione e formazione

Il soggetto Gestore è responsabile di promuovere e monitorare nel tempo le necessarie azioni di informazione e formazione, ove necessario, rivolte al personale interessato sull'accesso e per la gestione delle segnalazioni e, in particolare, sull'utilità del processo attraverso una specifica istruzione a favore del segnalante, i tool a supporto, anche attraverso la piattaforma Mywhistleblowing e le garanzie e tutele dei soggetti segnalanti e segnalati.

Inoltre, MARCEVAGGI srl adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti che possono rivestire il potenziale ruolo di segnalatori, di essere a conoscenza delle suddette istruzioni.

Infine, intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza del processo di segnalazione (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).

9. Garanzie e tutela

MARCEVAGGI srl garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, dei soggetti diversi dal segnalante (ossia i facilitatori e le persone menzionate nella segnalazione stessa), oltre a quella del contenuto della segnalazione.

La segnalazione è processata in modalità anonima, i flussi di comunicazione adottati per la gestione della segnalazione stessa e le misure di sicurezza tecnico-organizzative applicate sono tali da consentire il rispetto del principio di riservatezza, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, laddove possibile. Inoltre, le segnalazioni sono gestite nel rispetto dei principi fondamentali in tema di protezione dei dati personali (ad esempio limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati). In particolare, le misure previste dalla piattaforma Mywhistleblowing permettono di garantire quanto previsto in tal senso.

In riferimento alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. 231/01 o la commissione di illeciti, atti e omissioni legati a violazione della normativa europea, si fa riferimento a quanto definito nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 per i divieti di ritorsione.

9.1 Tutela del segnalante

MARCEVAGGI srl garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge, considerando che, ai fini della protezione del segnalante, sono irrilevanti i motivi che hanno indotto a segnalare o denunciare, anche pubblicamente, la violazione.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata a soggetti diversi da quelli autorizzati/designati a gestire le segnalazioni, senza il consenso del segnalante, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria se necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione (in tal caso l'identità del segnalante è tutelata dall'art. 329 del codice di procedura penale).

Per le segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma Mywhistleblowing, la riservatezza della identità del segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente rispetto a MARCEVAGGI srl che fornisce anche il servizio di assistenza;
- la piattaforma ed i dati in essa contenuti sono conservati presso un servizio fornito da terzi a cui nessun amministratore di sistema di MARCEVAGGI srl ha diritto di accesso;
- gli unici soggetti autorizzati, e quindi che dispongono dei permessi, autorizzati a trattare i dati della piattaforma sono i membri del soggetto Gestore;
- la piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, mac address), garantendo così il completo anonimato nell'accesso. Inoltre, i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso alla piattaforma (indirizzo IP), anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale o tramite link disponibile sul sito web www.marcevaggi.it;
- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- il segnalante, se lo ritiene, può indicare il proprio nominativo all'interno della sua segnalazione o decidere di rimanere anonimo.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico tra MARCEVAGGI srl o l'organizzazione di cui lo stesso fa parte ed il segnalante è in corso;
- quando il rapporto giuridico tra MARCEVAGGI srl ed i segnalante o l'organizzazione di cui lo stesso fa parte, non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova per i dipendenti;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

9.2 Tutela del segnalante da ritorsioni e discriminazioni

Nel rispetto della legge è vietata e sanzionata ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati nonché nel caso del facilitatore), a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno. Qualora in particolare il segnalante in buona fede sia un Dipendente, il soggetto Gestore (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del Dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa. Allorché il segnalante sia un dipendente, lo stesso non potrà essere licenziato, ne potrà subire alcun mutamento di mansione, o essere sospeso, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, salvo che tali misure non trovino fondamento in giusta causa o giustificato motivo indipendenti dalla segnalazione.

Infine, nel caso in cui venissero accertati comportamenti di violazione dei doveri di riservatezza o atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, è prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili di tali comportamenti illeciti (secondo quanto previsto nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 231/2001 ove il modello Organizzativo sia adottato). Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

9.3 Tutela del segnalato

MARCEVAGGI srl richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente procedura tutelano anche il segnalato.

Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

È inoltre tutelata la persona segnalata ingiustamente per mezzo di segnalazioni illecite, ossia avanzate a danno dell'immagine e della reputazione di un soggetto, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari in carico al segnalante in malafede.

10. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti

MARCEVAGGI srl per i propri Dipendenti prevede e (ricorrendone i presupposti) adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente procedura;
- nei confronti dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria come di seguito illustrato.

Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti, clienti, membri dell'organo di Governo di MARCEVAGGI srl e/ di controllo) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali.

11. Denuncia

Il D.Lgs. 24/2023 non impedisce ai soggetti tutelati la possibilità di rivolgersi anche alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si ribadisce che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta altresì che l'ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

12. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avviene nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Europeo UE 2016/679 ("GDPR"), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili, ed in conformità con la specifica informativa privacy resa agli interessati e pubblicata sulla piattaforma.

MARCEVAGGI srl, nella gestione delle segnalazioni, opera nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel GDPR.

In conformità al principio di minimizzazione, di cui all'art. 5 GDPR, solo i dati personali che risultano adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità della presente Procedura possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (del segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, del segnalato e di qualunque altra persona fisica coinvolta compreso il facilitatore) contenuti nella segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero strettamente necessari ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione saranno cancellati o resi anonimi, tale attività è in carico al soggetto che ha in carico la gestione della segnalazione.

13. Definizioni

A.N.AC.: l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012).

Soggetto Gestore: Organismo, monocratico o collegiale, responsabile del processo di gestione delle segnalazioni, che ne valuta l'adeguatezza, suggerisce all'Organo al vertice di MARCEVAGGI srl gli eventuali interventi migliorativi sul processo, promuove le necessarie azioni di informazione e formazione rivolte alla popolazione aziendale;

GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

Personale di MARCEVAGGI srl: amministratori, dirigenti, altri membri degli organi sociali e di vigilanza, management e dipendenti di MARCEVAGGI srl

Segnalante/i: Personale di MARCEVAGGI srl, Stakeholder e altri soggetti terzi, testimoni di un illecito o di una irregolarità riferibile al Personale di MARCEVAGGI srl;

Segnalazione/i: qualsiasi comunicazione ricevuta da MARCEVAGGI srl afferente il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi ed avente ad oggetto comportamenti riferibili a Personale di MARCEVAGGI srl posti in essere in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, fatti di corruzione (attiva e passiva), fatti o comportamenti contrari (o in contrasto) con la responsabilità assunta da MARCEVAGGI srl di rispettare i diritti umani di singoli individui o di comunità e riconducibili alle seguenti categorie: impatti socio economici, salute e sicurezza e violazione dei diritti dei lavoratori oppure qualsiasi comunicazione riferita a comportamenti comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine a MARCEVAGGI srl;

Segnalazione anonima: segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicite, né siano individuabili in maniera univoca;

Segnalazione circostanziata: segnalazione in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società, aree, persone, unità, enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, etc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti d'indagine a disposizione, ai competenti organi aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati;

Segnalazione con azioni: segnalazione cui consegue un'azione di miglioramento del sistema di controllo interno o una sanzione disciplinare;

Segnalazione fondata: segnalazione che corrisponde allo stato di fatto rilevato dalle verifiche svolte;

Segnalazione illecita: segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza;

Segnalazione non circostanziata: segnalazione che non contiene un dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, la verifica della fondatezza o meno dei fatti segnalati;

Segnalazione non fondata: segnalazione che non corrisponde allo stato di fatto rilevato dalle verifiche svolte;

Segnalazione non inerente: segnalazione non avente ad oggetto fatti che rientrano nell'ambito di violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, Modello 231, fatti di corruzione (attiva e passiva), fatti o comportamenti contrari (o in contrasto) con la responsabilità assunta da MARCEVAGGI srl di rispettare i diritti umani di singoli individui o di comunità e riconducibili alle seguenti categorie: impatti socio economici, salute e sicurezza e violazione dei diritti dei lavoratori oppure qualsiasi comunicazione che non arrechi danno o pregiudizio, anche solo d'immagine a MARCEVAGGI srl;

Segnalazione senza azioni: segnalazione cui non consegue un'azione di miglioramento del sistema di controllo interno o una sanzione disciplinare;

Segnalazione superata: segnalazione relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati, che non aggiunge o consente di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto.

Approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di MARCEVAGGI srl.
Locate di Triulzi, 08.10.2025